



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO PORLEZZA

VIA OSTENO, 7

22018 PORLEZZA (CO)

Codice Fiscale: 84002830135 Codice Meccanografico: COIC815009

e-mail COIC815009@istruzione.it - ☎ 034461198

REGOLAMENTO PER L' USO DEI LOCALI SCOLASTICI

Approvato nella seduta del 18/05/2022 con delibera n. 19

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visti gli artt. art. 10 comma 6 e 94 comma 5 del D.lgs 297/94 "Attribuzioni del Consiglio di istituto";
Visto l'art. 96 D. lgs 297/94 "Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche";

Visto l' art. 45, D.I. 129/18 "Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale" in base al quale il Consiglio di istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione ed in particolare il comma 2 lettera d) "utilizzo da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica o in uso alla medesima";

Visto l' art. 38, D.I. 129/18 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico" che attribuisce all'Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici rispettando determinate condizioni;

Considerato che proprietari degli edifici scolastici sono gli Enti Locali di riferimento, preposti pertanto ad autorizzarne l'uso;

Visto il Piano dell'Offerta Formativa Triennale approvato dal Collegio Docenti;

Ritenuta l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per l'uso dei locali scolastici non di proprietà dell'istituzione scolastica;

delibera di approvare il presente Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici a norma dell'art. 38 del DI. 129/18

Art. 1 - Principi

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:

- a) l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell'istituzione scolastica medesima;
- b) L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del PTOF di Istituto;
- c) L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee e precarie e può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica e al di fuori dell'orario delle attività didattiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge 107/2015;

Art. 2 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro. L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.

Art. 3 Responsabilità del Concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, a persone da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

L'istituzione scolastica ed il Dirigente Scolastico sono pertanto sollevati da ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi. **Il Concessionario dovrà in ogni occasione presentare apposita dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità ed è tenuto a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa come previsto dall'art. 38 del D.I. 128/18 "Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche". Copia della polizza dovrà essere allegata alla dichiarazione.**

Il Concessionario dovrà altresì rispettare e far rispettare le norme vigenti di igiene, antiCOVID, sicurezza antincendio e primo soccorso.

Art. 4 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica nonché degli addetti alla sicurezza;
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- garantire la vigilanza interna ed esterna impedendo l'introduzione di persone non autorizzate;
- lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- non utilizzare i sussidi didattici, il materiale di facile consumo e le attrezzature informatiche di proprietà della scuola, se non espressamente autorizzato;
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
- risarcire eventuali danni a strutture o attrezzature;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica che ha la precedenza di utilizzo;
- provvedere alla stipula di una polizza assicurativa che copra danni a persone e/o a cose durante l'utilizzo dei locali (responsabilità civile);
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.

Art. 5 - Usi incompatibili

E' incompatibile la concessione dei locali ad Enti i cui scopi contrastino con i principi dell'istituto. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Art. 6 - Divieti particolari

All'interno dei locali scolastici è vietato fumare così come è vietato l'accesso a locali non specificatamente richiesti e autorizzati. E' vietato l'utilizzo di materiali, sussidi e attrezzature di proprietà della scuola.

E' vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica. E' vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio, e comunque l'istituzione scolastica è esente dalla custodia. Durante qualsiasi manifestazione, sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale. Dovrà essere segnalato all'Istituzione scolastica, con tempestività, ogni danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali. L'inosservanza a quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenze e responsabilità.

Art. 7 - Procedure per la concessione

Il concessionario per le richieste di utilizzo dei locali scolastici dovrà seguire la seguente procedura:

1. Chiedere l'autorizzazione scritta all'Ente Locale di competenza proprietario dell'edificio;
2. Chiedere il parere all'utilizzo al Dirigente Scolastico almeno 30 giorni prima della data prevista;
3. Alla richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - Dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità;
 - Copia autorizzazione dell'Ente Locale;
 - Copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 38 del D.I. 128/18.

La convocazione del Consiglio di Istituto per ogni richiesta presentata non è necessario. Il Dirigente Scolastico, acquisito il parere dell'insegnante coordinatore di plesso, verificata la compatibilità con le norme ed i criteri del presente regolamento, provvederà entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta ad esprimere parere favorevole/sfavorevole all'utilizzo dei locali.

Stralcio normativa di riferimento

Art. 38 D.L. 128/18

Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che cio' sia compatibile con finalita' educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.

2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico puo' avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n.107 del 2015.

3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed e' gravato in via esclusiva di ogni responsabilita' connessa alle attivita' che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonche' alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilita' civile con un istituto assicurativo.